

**Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

**CIRCOLARE N. 66/2000**  
**Prot. n. 4832 del 29 settembre 2000**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI  
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO  
FAMIGLIE**

**OGGETTO :** Regolarizzazione ex DPCM 16.10.98.  
Attività lavorativa degli stranieri in attesa del rilascio  
del permesso di soggiorno. Successive precisazioni.

Alle Direzioni Regionali del lavoro

- Settore Politiche del Lavoro

- Settore Ispezione del Lavoro

**LORO SEDI**

Alle Direzioni Provinciali del lavoro

- Settore Politiche del Lavoro

- Settore Ispezione del Lavoro

**LORO SEDI**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.

Rip.ne 19 – Uff.del Lavoro - Ispett.

Lavoro

**BOLZANO**

Alla Provincia Autonoma di Trento

Assessorato Lavoro

**TRENTO**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia

Agenzia Regionale del Lavoro

**TRIESTE**

Alla Direzione Regionale del Lavoro

del Friuli Venezia Giulia

**TRIESTE**

Alla Regione Siciliana

Ass.to Reg.le Lav. - Ispett. Reg. Lav. -

U.S.C.L.S.

**PALERMO**

Segreteria del Collocamento Lavoratori  
dello Spettacolo

**ROMA**

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro

**ROMA**

All'INPS

Via Ciro il Grande 21

**ROMA**

All'INAIL

Via IV Novembre, 144

**ROMA**

Sono pervenute, a questo Servizio, alcune segnalazioni relative al verificarsi di ulteriori stipule di contratti di lavoro con cittadini stranieri extracomunitari, ancora in attesa di permesso di soggiorno, avendo presentato domanda di regolarizzazione ai sensi del DPCM del 16.10.98.

Al riguardo, con la presente si stabilisce che le disposizioni di cui alla circ. n. 78/99, di questo Servizio sono estese anche ai casi di rapporto di lavoro successivo a quello sottoscritto inizialmente dal cittadino richiedente la regolarizzazione.

In particolare, il cedolino comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza può essere considerato documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro secondo la disciplina contenuta nella circolare predetta.

Resta tuttavia fermo che in caso di negativa conclusione del procedimento di regolarizzazione il rapporto di lavoro non potrà proseguire ulteriormente.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

FIRMATO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
On.le Paolo Guerrini